

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3247 del 07/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/02/2020, acquisita al Prot. Unione n. 6563 e da Arpae al PG/2020/25200 del 17/02/2020, da **PLASTISAVIO S.P.A.** nella persona di Maiavacchi Marcello, in qualità di delegato dal Legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25, per lo stabilimento **di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che in data 13/03/2020 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2020/41952 in data 17/03/2020;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Unione n. 15916 del 08/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/52863, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che con la medesima, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 06/05/2020 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione n. 18455 e da Arpae al PG/2020/68370 in data 11/05/2020;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 24/06/2020 ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 6220 in del 26/06/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/92412, a firma del Responsabile di Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 3654 del 02/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/50053, a firma del Responsabile di Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PLASTISAVIO S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PLASTISAVIO S.P.A.** (C.F./P.IVA 00253210405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25, per **lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;**
 - **nulla osta acustico** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L.447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

PLASTISAVIO SpA ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissioni E1, E2 e E3 derivanti da tre linee di estrusione per la produzione di film plastico in polietilene successivamente avvolto in bobine;
- emissione E4 derivante da un impianto di trigenerazione di potenza termica nominale immessa pari a 2,8 MW, alimentato a gas metano;
- emissione E5 derivante da una caldaia per il riscaldamento degli uffici (24,7 kW, a metano).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 15916 del 08/04/20 acquisita al protocollo PG/2020/52863, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Mercato Saraceno;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PG/2020/36837 del 06/03/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/36841 del 06/03/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Mercato Saraceno di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'edificio in via della Liberazione n. 36 è situato di fronte all'altro edificio di PLASTISAVIO SpA in via della Liberazione n. 25, già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sulla base dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 P.G.N. 17344 (i due edifici sono separati dalla strada che prende il nome di via della Liberazione). Con la documentazione integrativa presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/05/2020 P.G.N. 18455, assunta al protocollo di Arpae PG/2020/68370 del 11/05/20, PLASTISAVIO SpA ha dichiarato che *"le lavorazioni svolte dalla ditta Plastisavio S.p.a. presso lo stabilimento industriale sito in Via della Liberazione, 36 di Mercato Saraceno sono indipendenti dalle lavorazioni che sono svolte dalla Plastisavio S.p.a. nello stabilimento sito in Via della Liberazione, 25 di Mercato Saraceno (FC). In particolare nello stabilimento di Via della Liberazione, 36 viene lavorato il PET che deve essere assolutamente non inquinato con altri materiali "EPS, ABS, ect."*

che vengono lavorati nello stabilimento di Via della Liberazione, 25. Il mantenimento della necessità di separazione delle due lavorazioni ha indotto la Plastisavio a realizzare due stabilimenti logicamente separati. In particolare la materia prima PET arriva nello stabilimento Plastisavio sito in Via della Liberazione, 36 e viene lavorata direttamente ed esclusivamente con le macchine di estrusione costruite appositamente per la lavorazione del PET. Il prodotto finito viene depositato nei depositi dello stabilimento e poi spedito direttamente ai clienti. Non vi sono lavorazioni in comune o spostamenti di semilavorati fra lo stabilimento Plastisavio sito in Via della Liberazione, 25 e quello sito in Via della Liberazione, 36. Si ribadisce pertanto che i due stabilimenti abbiano un ciclo produttivo completamente distinto”.

Sulla base di tale presupposto dichiarato dalla Ditta, tenuto conto della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 268 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, si è ritenuto accettabile considerare per l’attività in oggetto l’edificio in via della Liberazione n. 36 e relative pertinenze come uno stabilimento distinto da quello in via della Liberazione n. 25, escludendo che si tratti di un unico stabilimento, visto che non si è in presenza di un “complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo” ma di due distinti edifici e cicli produttivi. Al fine di assicurare la distinzione tra questi due cicli produttivi, il Responsabile dell’endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto opportuno prevedere la seguente prescrizione:

- *“Al fine di assicurare che l’Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto sia riferita ad uno stabilimento distinto rispetto a quello vicino sito in via della Liberazione n. 25 sottoposto al potere decisionale dello stesso gestore, occorre mantenere la separazione dei cicli produttivi svolti nei due stabilimenti partendo dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime, semilavorati e prodotti tra i due stabilimenti.”*

Con nota prot. 2020/0120755/P del 15/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/71336 del 15/05/20, l’Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate: *“in riscontro a comunicazione di avvio procedimento e indicazione della Conferenza di Servizi del 09/04/2020 pratica 06/AUA/2020, pervenuta con prot. 2020/0088517/A, esaminata la documentazione prodotta e le successive integrazioni del 11/05/2020; Sentito il competente SPSAL di questo DSP; In considerazione della collocazione territoriale dello Stabilimento; Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera del nuovo Stabilimento con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”*.

Con nota prot. n. 5693 del 16/06/2020, acquisita al prot. di Arpae PG/2020/86442, il Comune di Mercato Saraceno – Settore Edilizia - Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, in risposta alla richiesta PG/2020/36841 del 06/03/20, di seguito riportate: *“Premesso che il Comune di Mercato Saraceno è dotato di:*

- *RUE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2014;*
- Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2018;*
- *Piano Strutturale Comunale (approvato con delibera di C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010).*

Vista la richiesta di parere pervenuta con Nota del 05/03/2020 pratica Sinadoc 6123/2020, relativamente alla pratica AUA di cui all’oggetto, con la presente comunica che PLASTISAVIO s.p.a. con sede dell’attività a Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36, risulta in area urbanisticamente conforme al tipo di attività svolta in quanto ricade nel:

- *RUE A13-1 Tessuto Specializzato Produttivo Pianificato;*
- *PSC Ambito urbano consolidato specializzato per attività produttive A-13;*

e pertanto esprime parere Favorevole sulla conformità urbanistica ai sensi dell’art. 9 comma 3 della LR. 15/2013 s.m.i.

Si coglie inoltre l’occasione per specificare che trattasi di intervento/attività a progetto e che solo a presentazione della pratica edilizia potranno essere iniziati i lavori che dovranno essere certificati come invariati rispetto a quanto già evidenziato nella presente AUA”.

Con nota PG/2020/79247 del 03/06/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera, così come successivamente emendata con nota PG/2020/89728 del 23/06/20 relativamente alla emissione E4, nelle quali si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle seguenti condizioni:

Impianti di abbattimento installati nelle emissioni nuove - Nelle emissioni E1, E2 ed E3 è prevista l’installazione di un filtro tipo FCR in maglia di alluminio per la separazione di olio e polveri costituito da un doppio sistema di filtrazione con prefiltro e un filtro. La raccolta dell’eventuale condensato avverrà sotto lo

stesso in un contenitore specifico per lo smaltimento del rifiuto raccolto. Il punto di emissione E4 sarà rappresentato dal camino di espulsione dei gas combusti, a valle del motore fisso che costituisce un medio impianto di combustione alimentato a combustibile gassoso. Lo scarico sarà dotato di catalizzatore tipo SCR + OXI in grado di trattare le emissioni di CO ed NO_x entro i limiti previsti dal DLgs 183/2017 per i motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi, per un tenore di O₂ nell'effluente pari a 15%. È stato infine previsto un punto di emissione E5 relativo ad una caldaia civile (potenza termica nominale pari a 24,7 kWt) utilizzata per il riscaldamento degli uffici.

Considerazioni normative - In relazione ai Criteri CRIAER per le nuove emissioni E1, E2 ed E3 si può fare riferimento al seguente punto

4.5.14 - "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati"

- a) *I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.*
- b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Sostanze organiche volatili	50

In relazione alla DGR 2236/2009 e 1769/2010 la lavorazione è riportata al punto 4.4 A) che recita:

3. *Gli effluenti provenienti dalle operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:*

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nm³

In considerazione della maggiore cautela del limite imposto dalla DGR 2236/09, si valuta di applicare detto limite per il parametro Composti Organici Volatili alle emissioni E1, E2 ed E3.

Non si fanno considerazioni nel merito del sistema filtrante proposto in quanto i Criteri non individuano alcun sistema di abbattimento in relazione alla tipologia di emissione specifica. In ogni caso, stante la presenza di sostanze organiche condensabili dopo la lavorazione a "caldo", il sistema filtrante a coalescenza è utile per abbattere dette sostanze oleose prima dell'emissione in atmosfera. Vista la contestuale presenza di dette sostanze oleose in unione alle sostanze organiche volatili, la presenza di detto filtro appare importante e come richiesto per situazioni di lavorazioni uguali presenti in altre aziende, si valuta di poter applicare uno dei punti della DGR 2236/09 che considerano l'emissione delle stesse sostanze e che prevedono un limite di 10 mg/Nmc per le "Polveri totali/nebbie oleose". Non si tratta di punti specifici rispetto alla tipologia di lavorazione, ma la caratterizzazione dell'emissione prevede le stesse sostanze oleose.

Con riferimento ai criteri CRIAER, per l'emissione E4 Trigeneratore, si può fare riferimento al punto 4.12.18 - "Produzione combinata di energia, calore o vapore con motori fissi ad accensione comandata"

- a) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 *
Ossido di carbonio	650 *

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

In relazione agli allegati del DLgs 152/06, l'Allegato I (Parte III punto [3] quinta tabella) alla Parte Quinta (Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi) stabilisce i seguenti valori limite al 15% di O₂:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
NO _x (come NO ₂)	95
SO _x (come SO ₂)	15*
CO	240
Polveri	50

* il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Si valuta pertanto di applicare i limiti più restrittivi individuati negli allegati del DLgs 152/06.

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissioni E1, E2, E3 – estrusore PET per film sottile

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Diametro	0,5	m
Durata	24	h/g
Impianto d'Abbattimento	filtro FCR in maglia di alluminio	
Inquinanti – Concentrazione massima		
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	20 mg/Nmc	
Polveri totali/nebbie oleose	10 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare l'autocontrollo annuale sulle emissioni.

Emissione: E4 – trigeneratore

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12,9	m
Diametro	0,45	m
Durata	24	h/g
Impianto di abbattimento	SCR + OXI	
Inquinanti	Concentrazione massima	
Polveri totali	50 mg/Nmc*	
Monossido di carbonio (CO)	240 mg/Nmc*	
Ossidi di azoto	95 mg/Nmc*	

* valori riferiti ad un tenore di Ossigeno pari al 15%

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/02/2020 prot. n. 6563, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E5 – CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI (24,7 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di laminati plastici e contenitori per alimenti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni**

di seguito stabilite:

EMISSIONE E1 – ESTRUSORE PET

EMISSIONE E2 – ESTRUSORE PET

EMISSIONE E3 – ESTRUSORE PET

Impianto di abbattimento: filtro tipo FCR in maglia di alluminio (prefiltro costituito da n°4 pannelli a cella piana, filtro costituito da n° 4 pannelli a cella ondulata)

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TRIGENERATORE

Impianto di abbattimento: catalizzatore SCR + OXI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	15	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il valore limite di emissione per gli Ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Al fine di assicurare che l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto sia riferita ad uno stabilimento distinto rispetto a quello vicino sito in via della Liberazione n. 25 sottoposto al potere decisionale dello stesso gestore, occorre mantenere la separazione dei cicli produttivi svolti nei due stabilimenti partendo dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime, semilavorati e prodotti tra i due stabilimenti.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 e E4 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge

relativamente a tali emissioni.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 e E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 e E4 (ad esclusione degli ossidi di zolfo)**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3 e E4 (ad esclusione degli ossidi di zolfo)** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO ACQUE REFLUE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATI ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSE

Vista l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Unione 6/AUA/2020) comprendente lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, prodotta dal Sig. Rossi Giovanni Carlo, in qualità di rappresentante legale della ditta PLASTISAVIO S.P.A. con sede in via della Liberazione n. 25 – Mercato Saraceno (FC), inerente le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in via della Liberazione n. 36 - Mercato Saraceno (FC), censita catastalmente al Foglio 72 particelle 881, redatta sulla base di elaborati grafici del tecnico Dott. Maiavacchi Marcello.

Visto il parere di HERA Prot. n. 46583 del 01/06/2020 (Pratica 18/2020 protocollo n. 27343 del 18/03/2020) pervenuto al protocollo comunale n. 5426 del 04/06/2020;

Considerato che si tratta dell'installazione di un nuovo trigeneratore a gas metano con attivazione di un nuovo scarico di acque di raffreddamento;

Preso atto che nella rete fognaria nera di Via della Liberazione sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da acque di raffreddamento trigeneratore.

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

- Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
- La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 59/2013

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	PLASTISAVIO SPA
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via della Liberazione n.36 - Mercato Saraceno
Destinazione d'uso dell'insediamento	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Potenzialità dell'insediamento	2200 mc/anno - 15 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	\
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO

PRESCRIZIONI

L'Autorizzazione viene rilasciata con L'OBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

- a) osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge;
- b) rispettare tutte le prescrizioni del parere HERA Prot. n. 46583 del 01/06/2020 (Pratica 18/2020 protocollo n. 27343 del 18/03/2020) pervenuto al protocollo comunale n. 5426 del 04/06/2020, sottoriportate;
- c) adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- d) eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
- e) dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
- f) dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
- g) dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;

Prescrizioni impartite da Hera nel parere Prot. n. 46583 del 01/06/2020 pervenuto al protocollo comunale n. 5426 del 04/06/2020

- 1. Nella rete fognaria nera di Via della Liberazione sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di raffreddamento trigeneratore.**
- 2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs152/06 per gli scarichi in acque superficiali.
- 3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il referto analitico dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Fosforo totale.
- 4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **misuratore di portata** (sulla linea di scarico delle acque di raffreddamento) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di raffreddamento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 6. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 7. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera può provvedere all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
13. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo scrivente Comune si riserva altresì la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.

In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.Lvo 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

PREMESSE:

Vista la Previsione di Impatto Acustico del 04/12/2019 a firma del TCA Geom. Matteo Ferrari allegata alla istanza di AUA 6/AUA/2020;

Visto il parere di Arpae pervenuto in data 01/04/2020 prot. n. 3639;

Preso atto che trattasi di un nuovo impianto di rigenerazione (motore endotermico alimentato a gas metano, accoppiato a un generatore elettrico) per la produzione di energia elettrica ad energia termica da utilizzare nel processo produttivo aziendale costituito da tre nuove linee di estrusione per produrre bobine in fil plastico di polietilene.

Preso atto che l'attività è inserita in Classe acustica V, con limiti assoluti di emissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno e che i ricettori sensibili individuati, costituiti da fabbricati residenziali sono:

- R1 (posto nel lato ovest dello stabilimento a circa 210 metri), ubicato in classe III;
- R2 (posto nel lato sud-ovest dello stabilimento a circa 110 mt.) ubicato in classe V;
- R3 (posto nel lato sud dello stabilimento a circa 260 mt.) ubicato in classe III;

Preso atto che l'attività produttiva è continua per 24 ore al giorno per 250 giorni/anno e che le principali sorgenti sonore sono:

- S1 locale compressori;
- S2 Gruppi di refrigerazione macchine linee produttive;
- S3 Dissipatori adiabatici;
- S4 Bocche di ventilazione del cogeneratore;
- S5 Vano tecnico impianto di rigenerazione;
- E4 Camino fumi motore endotermico;
- E1 Emissione in atmosfera linea di estrusore 1;
- E2 Emissione in atmosfera linea di estrusore 2;
- E3 Emissione in atmosfera linea di estrusore 3;

inoltre sono previsti lo scarico/carico di 6/7 autocarri al giorno con carrello elevatore diesel e carrelli elevatori elettrici.

Tenuto conto di quanto attestato dal TCA e del parere con prescrizioni **di Arpae pervenuto al Comune via pec in data 31/03/2020 prot. n. 3564 si rilascia Nulla Osta Acustico subordinato alle seguenti prescrizioni.**

PRESCRIZIONI:

1. Entro 6 mesi dall'esercizio dell'attività, ovvero ad attività a regime, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni e notturni, effettuati presso o in prossimità al ricettore R2.
2. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno e notturno al ricettore R2, dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto e il Rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione

particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestroni dello stabilimento in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;

3. Entro il termine di cui al punto precedente, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale i rilievi fonometrici eseguiti al confine aziendale nella posizione CC1, relativi ad almeno tre interi periodi diurni (06-22) e tre interi periodi notturni (22-06), svolti nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto ed idonei a dimostrare l'effettivo rispetto dei valori limiti di immissione assoluti previsti dalla Classificazione Acustica comunale;
4. I camini delle emissioni in atmosfera dello stabilimento dovranno essere muniti degli opportuni accorgimenti tecnici per direzionare la rumorosità emessa verso il lato est (ove non sono presenti ricettori residenziali);
5. Fermo restando agli adempimenti di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il nulla osta acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.